

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "PENTAGONO" IN COMUNE DI BORMIO (SO)

TRA

Regione Lombardia (di seguito denominata anche "**Regione**"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•];

Comune di Bormio (di seguito denominato anche "**Comune**"), con sede legale in Bormio, Via Buon Consiglio n. 25, C.F. n. 00099580144, rappresentato da [•] nella sua qualità di [•];

Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (di seguito denominata anche "**ARIA**"), con sede legale in Milano, via Pola n. 12, C.F. n. 05017630152 rappresentata da [•] nella sua qualità di [•];

congiuntamente anche le "Parti";

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico e sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della L.R. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, n. XI/4381 del 3 marzo 2021 e n. XI/6047 del 1 marzo 2022, che hanno aggiornato tale Programma;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO inoltre che le suddette D.G.R. stabiliscono che:

- per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni indicate negli Allegati medesimi;
- alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

VERIFICATO che nel Programma degli interventi per la ripresa economica rientra l'intervento "Venues - sedi e impianti olimpici: Ristrutturazione Pentagono" con beneficiario Comune di Bormio e che, in particolare, nella D.G.R. n. 6047/ 2022, tale intervento è stato enucleato con un finanziamento previsto di 7,52 mln€;

CONSIDERATO che in data 24 giugno 2019 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha assegnato alla candidatura italiana di Milano-Cortina d'Ampezzo l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, in occasione delle quali importanti gare olimpiche avranno luogo in Alta Valtellina a Bormio e a Livigno;

VISTI:

- l'articolo 48 dello Statuto regionale, che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007" con cui è stato istituito il Sistema regionale e gli allegati A1 ed A2 della medesima legge con cui sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- l'articolo 1, comma 1 ter, della L.R. 30/2006, che prevede che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta, sulla base delle competenze attribuite;
- l'articolo 1, comma 1 quater, della L.R. 30/2006, che prescrive che le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;
- l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2019 n. 6 "Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Llspa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) – Nuova determinazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.)";

- DGR 20 gennaio 2020 n. XI/2753 con cui, in coerenza con l'articolo 1 comma 8 della L.R. 6/2019, la Giunta Regionale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Infrastrutture lombarde S.p.A in ARIA S.p.A.; a decorrere dal 1° luglio 2020, Ilspa è stata incorporata in ARIA s.p.a;

EVIDENZIATO che ARIA S.P.A. è iscritta al numero 0009693 nell'elenco ANAC delle società in house previsto dall'art. 192, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e succ. mod. e int. (Codice dei contratti pubblici);

RICHIAMATI la D.G.R. 23 dicembre 2019 n. XI/2690 "Approvazione schema di convenzione quadro tra la Giunta Regionale e ARIA S.P.A. - proroga convenzione quadro stipulata con EXPLORA S.C.P.A." con cui è stata approvata la Convenzione – quadro tra Regione e ARIA, con validità sino al 31 dicembre 2022 e, in particolare, l'art. 3 "Attività";

CONSIDERATO che:

- nel comune di Bormio è sito l'edificio denominato "Pentagono" di proprietà della Società "Pentagono s.p.a." e sito su area di proprietà del Comune in regime di diritto di superficie;
- l'edificio di cui al punto precedente è contraddistinto catastalmente al fg 12 mapp. 1565 del comune di Bormio; la destinazione urbanistica del medesimo, come previsto dal vigente P.G.T., è la seguente "Sprt-2 Aree per la fruizione del verde e dello sport – Complesso sportivo polifunzionale del Pentagono";
- l'edificio denominato Pentagono confina con altri edifici interamente di proprietà del Comune di Bormio e contraddistinti catastalmente al fg. 12 mappali 1566, 1631, 2190, 2421 e 2422;
- Il Comune ha manifestato la volontà di procedere con l'acquisizione, la progettazione e la realizzazione di lavori di ristrutturazione, anche sotto il profilo energetico, dell'edificio Pentagono e degli edifici comunali limitrofi, al fine di creare un moderno centro organizzativo a servizio dell'evento olimpico, in particolare per ospitare servizi stampa, collegamenti audiovisivi, eventi e altre attività di servizio connesse all'evento stesso, in coerenza con il rilievo internazionale del medesimo e con la necessità di diffonderne la visibilità e la partecipazione;
- ai fini della determinazione degli oneri per l'acquisizione dell'edificio, quantificati in euro 1.665.900,00 il Comune ha predisposto apposita perizia di stima sottoscritta da tecnico abilitato;
- Il Comune ha altresì manifestato l'esigenza di integrare funzionalmente l'edificio Pentagono con le altre infrastrutture presenti nell'area sportiva, in particolare con l'edificio "*Centro stampa, direzionale e di coordinamento - Piattaforma sopraelevata*", con l'obiettivo di una riorganizzazione funzionale, urbanistica e compositiva complessiva dell'area, migliorandone nel contempo la visibilità e l'accessibilità, al fine di ospitare funzioni di eccellenza nel contesto dell'evento Olimpico 2026 e in prospettiva di un utilizzo pubblico post -olimpiadi;
- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione e di ARIA, società partecipata da Regione e specializzata, tra le altre cose, nel campo della progettazione e della gestione di infrastrutture civili, patrimoniali e

ambientali, cooperare nell'attuazione delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, come descritto ai punti precedenti;

- è altresì interesse di ARIA cooperare in merito al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali pubbliche e sviluppare attività specialistiche nelle fasi di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture che favoriscano:
 - il miglioramento della dotazione infrastrutturale, riferita ad edifici e impianti finalizzati allo svolgimento di attività e servizi connessi all'evento Olimpico;
 - il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e gestire contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, nell'obiettivo di garantire il soddisfacimento al meglio dell'interesse pubblico;

RITENUTO:

- di individuare in ARIA, in qualità di società partecipata direttamente da Regione ed operante nel campo delle Infrastrutture Civili, Patrimoniali e Ambientali, il soggetto incaricato della progettazione e realizzazione degli interventi sopra indicati;
- in ragione dell'interesse di Regione e Comune volto:
 - al miglioramento della dotazione infrastrutturale di edifici e impianti per attività connesse all'evento Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026, che ne aumentino le potenzialità anche in termini di attrattività sul territorio;
 - a garantire, nella fase post evento, la dotazione di spazi pubblici polifunzionali ad uso collettivo, a servizio dei residenti;

di procedere con la stipula di una specifica convenzione tra Regione, Comune e ARIA, per la realizzazione dell'intervento sull'edificio "Pentagono" e sull'area ed edifici contigui come sopra descritto;

- che, per l'espletamento dell'incarico in oggetto, ARIA avrà la facoltà di avvalersi anche del supporto di terzi esterni, nel rispetto delle normative vigenti;
- di confermare in capo al Comune le competenze in ordine all'acquisizione dell'edificio denominato "Pentagono";

**tutto ciò premesso e condiviso,
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:**

ART. 1 PREMESSE

Le premesse, gli atti e i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 1 e 3, della L.241/1990, della presente Convenzione. Nello specifico:

- Allegato 1 – Cronoprogramma;
- Allegato 2 – Quadro Economico.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, ARIA e Comune in ordine alle successive fasi di progettazione e realizzazione del seguente intervento:

- ristrutturazione dell'edificio denominato "Pentagono" in comune di Bormio (SO), così come descritto in premessa;
- riqualificazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale limitrofi all'edificio denominato "pentagono";
- integrazione funzionale tra l'edificio "Pentagono" e gli edifici circostanti, nonché riorganizzazione funzionale, urbanistica e compositiva complessiva dell'area sportiva del Comune di Bormio, comprensivo di azioni finalizzate al miglioramento della visibilità e dell'accessibilità dell'area medesima.

ART. 3

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Regione Lombardia si impegna a:

1. sostenere l'acquisizione dell'immobile "Pentagono" nonché la progettazione e realizzazione dell'Intervento fino a un importo massimo complessivo di € 7.520.000,00, inclusi IVA, oneri per lavori e somme a disposizione;
2. erogare ad ARIA e al Comune di Bormio le rispettive somme dovute, nel rispetto delle regole di rendicontazione stabilite nei successivi articoli;
3. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione e realizzazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
4. farsi parte attiva nei confronti di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati dalla progettazione e realizzazione delle opere per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e di altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Il Comune di Bormio si impegna a:

1. redigere, approvare e trasmettere a Regione e ad ARIA entro il 21 luglio 2022 il "Documento di indirizzi alla progettazione" contenente:
 - a. le finalità dell'intervento e le condizioni imprescindibili che saranno alla base della sua progettazione e realizzazione, avendo a riferimento la fase di svolgimento dell'evento olimpico e la fase post-evento;
 - b. la descrizione delle opere attese;
2. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere gli stakeholder interessati all'Intervento;
3. garantire il puntuale svolgimento delle proprie attività nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
4. acquisire in proprietà e al patrimonio pubblico, in qualità di Autorità espropriante, ovvero autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che ne cura il relativo procedimento in tutte le sue fasi, l'edificio "Pentagono" oggetto di intervento, con costi a carico di Regione Lombardia, a valere sulla L.R. 9/2020, ed esposti nel Quadro Tecnico Economico di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
5. fornire, ai sensi di quanto indicato al precedente punto 5, con la sottoscrizione della presente convenzione, idonea e immediata autorizzazione a Regione Lombardia e ad ARIA ad agire in proprio nome e per conto con tutte le necessarie attività di rilievo, progettazione, richiesta di rilascio titoli autorizzativi, anche laddove non ancora di diritti proprietari sull'edificio "Pentagono";
6. acquisire le aree eventualmente necessarie per la piena realizzazione dell'intervento, nonché svolgere tutti i compiti e le verifiche previste dalla vigente normativa, in qualità di Autorità espropriante, ovvero autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che ne cura il relativo procedimento in tutte le sue fasi;
7. predisporre gli atti necessari per rendere disponibili le aree ad ARIA entro 10 giorni dalla richiesta di ARIA ai fini del rispetto del Cronoprogramma dell'intervento e liquidando le eventuali indennità di esproprio ovvero i costi di acquisizione;
8. in relazione all'oggetto di cui al precedente art.2, mettere a disposizione di ARIA entro il 21 luglio 2022 tutta la documentazione disponibile (in formato .PDF ed editabile .DWG) in termini di titoli autorizzativi in atti presso il Comune di Bormio relativamente all'edificazione (ed eventuali interventi successivi) degli edifici "Pentagono" e "Centro stampa, direzionale e di coordinamento - Piattaforma sopraelevata" dichiarandone al contempo la conformità urbanistica rispetto a quanto in atti; ugualmente dovrà essere fornita documentazione relativamente alle aree esterne in termini di regimi di proprietà e inquadramento catastale;

9. contenere i tempi di accesso agli atti eventualmente necessari alle attività di cui all'art. 2 da parte di ARIA o, per conto di questa, dei progettisti incaricati a non oltre 10 gg naturali e consecutivi dall'effettiva richiesta;
10. approvare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica entro 5 giorni dalla consegna da parte di ARIA;
11. approvare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in tempi congrui ai fini del rispetto del Cronoprogramma dell'intervento;
12. prendere in consegna definitiva le opere eseguite, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione necessaria;
13. in caso di eventuali varianti progettuali in corso d'opera, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla loro valutazione e approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma e comunque non oltre 10 giorni dall'invio della documentazione da parte di ARIA.

ARIA si impegna a:

1. redigere la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento, nel rispetto del "Documento di indirizzi alla progettazione" redatto dal Comune, anche avvalendosi di affidamenti esterni, trasmettendolo al Comune completo degli elaborati ai sensi di legge per l'approvazione;
2. curare la redazione di tutta la documentazione da porre a base di gara dei lavori, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, d.l. 77/2020 convertito in legge 108/2022);
3. svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori;
4. condividere con le Parti gli interventi e le tempistiche sull'avanzamento dei lavori oggetto della presente Convenzione, nel rispetto del Cronoprogramma;
5. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle procedure di affidamento;
6. emettere un report trimestrale relativo allo stato di avanzamento delle attività e degli interventi;
7. curare le attività necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e degli altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti e per la realizzazione dell'intervento e l'agibilità delle opere;
8. sovrintendere la predisposizione e la definizione degli eventuali spostamenti dei pubblici servizi che verranno eseguiti dai soggetti gestori;
9. provvedere allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento espletando i compiti e le attività connesse previste dalla legislazione vigente;
10. svolgere le attività di Direzione Lavori anche avvalendosi di affidamenti esterni, curando quindi la redazione di tutta la documentazione da porre a base del

procedimento per la loro individuazione, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

11. curare la realizzazione delle opere affidate all'aggiudicatario della gara di appalto;
12. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla prosecuzione e all'ultimazione dei lavori, procedendo altresì all'eventuale definizione bonaria ex art. 205 del D.Lgs. n.50/2016, all'applicazione delle penali, alla risoluzione e all'eventuale proroga del contratto e quant'altro connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere, provvedendo altresì a dare comunicazione di tali attività agli altri soggetti sottoscrittori;
13. provvedere, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli adempimenti previsti a carico del Committente in materia di sicurezza, nominando il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, avvalendosi delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche, ovvero svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il proprio personale, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
14. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
15. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d'opera, in relazione alle quali dovrà sottoporre al preventivo benestare di Regione e Comune quelle che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione; queste varianti, corredate di preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di spesa di cui al Quadro Economico e dovranno essere formalmente trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori, che si impegnano, in caso di valutazione positiva, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla loro approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1; ai fini del rispetto dei tempi del Cronoprogramma, le varianti progettuali in corso d'opera non rilevanti o comunque inferiori al +/- 5% del valore delle opere aggiudicate non dovranno necessariamente essere sottoposte alla preventiva approvazione di Regione e del Comune, sempre che sia rispettato l'importo complessivo delle opere risultante da Quadro Economico;
16. garantire l'esecuzione del collaudo dell'intervento, effettuando anche tutte le prove in corso d'opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
17. invitare il Comune, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione necessaria, a prendere in consegna definitiva le opere eseguite;
18. fornire al Comune, a seguito della firma del verbale di consegna definitiva delle opere realizzate, i disegni delle stesse con l'indicazione e gli schemi di tutti gli impianti, con le relative norme di manutenzione, e tutte le certificazioni e autorizzazioni previste per legge;

19. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni, in qualità di soggetto attuatore dell'opera, nel rispetto del Cronoprogramma allegato;
20. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
21. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, coinvolgendo i soggetti affidatari delle progettazioni e della realizzazione dell'intervento ed eventualmente segnalando la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
22. segnalare a Regione Lombardia e al Comune gli eventuali scostamenti rispetto al Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli.

Impegni generali delle Parti:

Regione, Comune e ARIA si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

1. rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione e le tempistiche di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 1);
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente Convenzione;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi attuative della presente Convenzione.

ART. 4

REFERENTI OPERATIVI

Regione e Comune nomineranno i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno da ARIA la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

ARIA indicherà a Regione e Comune, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RUP designato e il Referente operativo individuato per la gestione della stessa.

ART. 5

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'Intervento (Allegato 2) ammonta a un importo complessivo di euro 7.520.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione e indennità di esproprio; l'importo, interamente finanziato da Regione, costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti.
2. Il Quadro Economico potrà essere rideterminato a seguito della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento, pur rimanendo nel limite massimo di cui al comma 1, salvo stipula di uno specifico atto integrativo.
3. Gli importi delle voci di spesa riconducibili alla voce di costo "acquisizione immobili", fino ad un importo pari a euro 1.665.900,00, come inseriti nel Quadro Economico di cui all'Allegato 2, saranno erogati da Regione Lombardia al Comune entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e successivamente rendicontati da parte del Comune.
4. Il contributo regionale per la progettazione e realizzazione dell'intervento sarà erogato da parte di Regione a favore di ARIA, entro 30 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa documentazione, nelle seguenti fasi:
 - a) la prima quota, pari al 10% del contributo, successivamente alla firma della Convenzione;
 - b) la seconda quota, pari al 10% del contributo, a seguito della trasmissione del progetto da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori;
 - c) la quota rimanente, previa presentazione della richiesta di fabbisogni di cassa almeno bimestrali da parte di ARIA corredata di adeguata documentazione comprovante l'avanzamento delle fasi delle attività progettuali e di realizzazione delle opere e, conseguentemente, della spesa, quali:
 - b.1) atto formale di consegna e/o approvazione del progetto (e/o del rapporto di verifica) eventualmente anche per fasi intermedie di PFTE/definitivo/esecutivo;
 - b.2) copia del contratto d'appalto per la direzione lavori e/o altri servizi tecnici e/o per realizzazione delle opere sottoscritto dalle parti e del verbale di consegna dei lavori;
 - b.3) dichiarazione del R.U.P. che attesta lo stato di avanzamento del progetto e della relativa spesa (intesa in termini di spesa complessiva comprese le somme a disposizione).

La documentazione di cui ai punti b.1 e b.2 è riportata a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo; la documentazione di cui al punto b.3

dovrà essere sempre prevista in accompagnamento alla richiesta di fabbisogno di cassa.

Le quote di cui al presente punto b) non devono comunque essere superiori a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatte salve eventuali varianti progettuali in corso d'opera;

- d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa presentazione di attestazione da parte di ARIA delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione; tra la documentazione da trasmettere a corredo della richiesta sono comprese, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

c.1) approvazione della rendicontazione finale della spesa riferita al singolo intervento;

c.2) collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione;

c.3) relazione esplicativa delle spese sostenute per l'intervento realizzato;

c.4) quadro economico finale dell'intervento.

5. In merito al personale di ARIA che sarà impegnato nell'attuazione della presente convenzione, si specifica che lo stesso trova copertura economica all'interno del contributo di funzionamento già erogato da Regione Lombardia.

La quota figurativa di contributo di funzionamento attribuita alla presente convenzione è pari a € 209.230,00 € (IVA inclusa); l'impegno previsto delle risorse professionali interne impegnate è il seguente:

	Profili non soggetti a giudizio di congruità	Costo [€/h]	N. Ore	Totale costo
1	RUP	75	1800	135.000,00 €
2	Personale tecnico amministrativo	50	250	12.500,00 €
3	Ufficio Gare	50	160	8.000,00 €
4	Commissari di gara	50	80	4.000,00 €
5	Responsabili di area	100	120	12.000,00 €
	Totale costo personale dedicato			171.500,00 €
	IVA 22%			37.730,00 €
	totale IVA inclusa			209.230,00 €

Il numero di ore di impegno, successivamente alla stipula, potrà variare in funzione dell'effettivo andamento dell'incarico e sarà rendicontato figurativamente sul presente incarico anche se già liquidato dagli uffici competenti alla liquidazione del Contributo di funzionamento (Art 10 comma 2 della Convenzione Quadro sottoscritta tra Regione Lombardia ed ARIA "Rendicontazione e Modalità di liquidazione").

La presente convenzione rientra tra gli incarichi previsti dall'art.5 della vigente Convenzione Quadro sottoscritta tra Regione Lombardia ed ARIA ("Attività non programmate o non programmabili") e sarà ricompresa nell'ambito dell'aggiornamento del prospetto di raccordo.

ART. 6

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

Gli eventuali extracosti potranno essere valutati nell'ambito di un Atto Aggiuntivo alla presente Convenzione, previa determinazione della relativa copertura economica.

ART. 7

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da ARIA, anche ai fini della risoluzione di eventuali contenziosi e di quanto previsto all'art. 3 tra gli impegni di ARIA, punto 12, nel rispetto dei vincoli contabili e di bilancio, solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, fatte salve eventuali varianti progettuali in corso d'opera non rilevanti o comunque inferiori al 5% del valore delle opere aggiudicate.

Le economie potranno essere utilizzate per interventi complementari, connessi o di completamento dell'opera oggetto della presente Convenzione, anche al fine di migliorarne le prestazioni energetiche. Detti interventi dovranno essere concertati e condivisi tra Comune e Regione, garantendo il mantenimento del medesimo CUP.

A seguito del completamento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, le economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche di Regione Lombardia.

ART. 8

INDICATORI DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Ai fini della valutazione della qualità della prestazione che sarà svolta dalla Società ARIA per l'esecuzione dell'incarico, nonché il contributo alla realizzazione delle politiche regionali, sono individuati i seguenti indicatori:

- a. Rispetto generale dei tempi previsti per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva;
- b. Tempestiva apertura delle offerte dopo il termine di presentazione;

- c. Assenza di rettifiche e/o annullamenti sugli atti di gara derivanti da cause imputabili ad ARIA;
- d. Puntualità di relazione sull'andamento delle attività oggetto dell'incarico;
- e. Puntualità di aggiornamento della documentazione relativa a tutte le informazioni tecnico – economiche e di avanzamento dell'opera richieste dai vari sistemi informativi (ANAC, BDAP, ecc.);
- f. Rispetto generale dei tempi previsti per l'esecuzione dei lavori.

ART. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui ARIA e Comune dovranno offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

ARIA e Comune si impegnano a tal fine a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione o dagli eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la propria sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa all'intervento;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 10

TEMPI DI ATTUAZIONE

ARIA e Comune si impegnano ad assicurare l'avanzamento delle attività oggetto della presente Convenzione secondo il Cronoprogramma allegato (Allegato 1), al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, e si impegnano a segnalare al referente operativo regionale competente ogni scostamento dal Cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività, motivandone la presenza, e a proporre le relative azioni correttive. Il suddetto Cronoprogramma potrà essere soggetto a modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da ARIA, quali l'insorgere di contenziosi in fase di gara.

ART. 11

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e prestazioni previste.

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie relative alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione Lombardia, ARIA e il Comune di Bormio qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora ARIA abbia pretese da far valere deve comunicare la propria domanda alla Giunta regionale, la quale provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Giunta stabilire e comunicare, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, un nuovo termine entro cui adottare la relativa decisione.

Resta salva la facoltà delle Parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, contestualmente o a seguito della definizione in via amministrativa.

La competenza territoriale è del Foro di Milano.

ART. 13

PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1 Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente al termine di durata della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite da Regione.

13.2 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

13.3 Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il Comune, nella persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, il Comune in qualità di Titolare del trattamento individua ARIA, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati personali collegati all'espletamento del contratto di appalto, in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

13.4 Al fine di garantire la piena osservanza dei principi e degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla stipula della presente Convenzione, il Comune dovrà comunicare il nominativo ed i recapiti (telefonici ed email) del proprio responsabile interno del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 GDPR, ARIA - in qualità di Responsabile del trattamento - potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte del Comune.

13.5 Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, nell'ambito dell'atto giuridico bilaterale che vincola il Responsabile al Titolare, dovranno essere disciplinati i trattamenti, avendo cura di specificare la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

13.6 Qualora ARIA, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del GDPR, ricorra ad altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento definite dal Titolare, su tale altro responsabile del trattamento saranno imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento risulti conforme ai principi e requisiti posti dal GDPR.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

....

COMUNE DI BORMIO

....

ARIA S.P.A.

....

Allegati:

All. 1: CRONOPROGRAMMA

All. 2: QUADRO ECONOMICO